

Legge Regionale 7 agosto 2015, n. 22

Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie

Articolo 4

(Modalità di erogazione del fondo unico per gli enti locali)

1. I commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 maggio 2012, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 - legge finanziaria 2012), sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) le parole "di norma, con quote trimestrali anticipate" sono sostituite dalle parole: "secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali".